

## Allegato 1)

### Le proposte di modifica allo schema di Decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici

<b>Norma del decreto</b>	<b>Criticità della norma</b>	<b>Casi che manifestano la criticità</b>	<b>Proposta di emendamento</b>	<b>Positività della norma</b>
<b>Art. 16 (conflitto d'interessi)</b>	Si inverte l'onere della prova: con questa riforma è chi invoca il conflitto d'interessi a doverlo provare. A monte, il principio della fiducia viene sopravvalutato rispetto al principio di imparzialità e integrità.	-	L'inversione dell'onere della prova va cancellato, perché rende più difficile provare l'esistenza di un conflitto d'interessi. Andrebbe inoltre ripristinato il vecchio comma 1 dell'art. 42 (d.lgs. 50/2016), oggi cancellato: "Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di	Positivo che il resto del vecchio art. 42 d.lgs. 50/2016 sia rimasto.

			aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.	
<b>Art. 39 (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale)</b>	L’art. 39 configura, di fatto, il ritorno a una logica, quella della cosiddetta “Legge Obiettivo”, che ci è rivelata fallimentare, tanto da essere superata dagli art. 200-203 del Codice degli appalti del 2016 che aveva previsto l’inserimento di queste opere in due strumenti di programmazione, fondamentali per valutare le opere in questione sotto il profilo della sostenibilità: il Piano Generale dei Trasporti		Ripristinare quanto previsto dagli art. 200, 201, 202 e 203 del Codice degli appalti del 2016, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di programmazione e pianificazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale	

	e della Logistica (PGTL) e il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).			
<b>Art. 40 (Dibattito pubblico)</b>	Nel nuovo Codice, si toglie ogni riferimento alla Commissione Nazionale Dibattito Pubblico; i tempi del dibattito pubblico nel nuovo Codice sono dimezzati rispetto a quelli previsti dal DPCM 76/2018 (art. 5); si riduce la partecipazione ai soli enti territoriali e ai portatori di interessi diffusi interessati dall'intervento; le modalità di dibattito del nuovo Codice non prevedono spazi per il confronto con la cittadinanza e si riducono a osservazioni e relazione; al		Le proposte emendative dell'allegato 2 prevedono la conferma del ruolo affidato alla Commissione Nazionale Dibattito Pubblico; tempi e modalità adeguate ad un effettivo confronto; la partecipazione anche di altri soggetti, indipendentemente dagli interessi diffusi; il rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà del responsabile del dibattito pubblico.	

	responsabile del dibattito si assegnano compiti discrezionali sull'accoglimento di osservazioni e proposte.			
<b>Art. 44 (appalto integrato)</b>	Nel nuovo Codice si ampliano le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato. Il rischio è quello di uno squilibrio tra impresa e stazione appaltante; l'appalto integrato di per sé può essere uno strumento utile solo nei casi di appalto complesso.	Lo squilibrio, anche in passato, si è tradotto in costi e tempi aumentati.	Al comma 1, si dovrebbe ripristinare, al posto della attuale dicitura “negli appalti di lavori”, una formula meno onnicomprensiva (es. in una prima bozza del Codice appalti uscita dal Consiglio di Stato, l'appalto integrato era previsto solo per gli appalti di lavori complessi e comunque superiori a determinate soglie). Si dovrebbe estendere, sempre al comma 1, l'esclusione anche alle opere di manutenzione straordinaria. Al comma 2, si dovrebbero specificare meglio le “esigenze	Bene la previsione (comma 1, art. 44) che siano stazioni appaltanti o enti concedenti <i>qualificati</i> ad affidare un contratto di appalto integrato. Bene, sempre al comma 1, l'esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

			tecniche” che consentono di ricorrere all’appalto integrato.	
<b>Art. 50 (procedure per l’affidamento)</b>	Il nuovo Codice amplia eccessivamente le ipotesi di affidamenti diretti e di procedure negoziate senza bando; di fatto, le procedure ad evidenza pubblica rischiano di essere sempre più residuali: ciò comporta un’eccessiva e generalizzata discrezionalità e la compressione della concorrenza.	Rischi di corruzione connessi alla eccessiva discrezionalità.	Andrebbero ampiamente rimodulate le soglie. In ogni caso, andrebbero rafforzate le norme sulla trasparenza delle scelte, attraverso puntuali obblighi di pubblicazione.	-
<b>Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)</b> <b>Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)</b>	In Italia le stazioni appaltanti sono 36.000 (dati ANAC, 1/04/2022). Il nuovo Codice, elevando all’art. 62 la soglia per la qualificazione, rappresenta un passo indietro nel processo di qualificazione delle	- Stazioni appaltanti piccole spesso sono prive di adeguate capacità tecniche rispetto ad appalti complessi (ciò può avere	Andrebbero espunte le norme che consentono alle stazioni non qualificate di procedere direttamente e autonomamente ad acquisizioni e affidamenti per importi significativi (es. comma 1, art. 62):	

	<p>stazioni appaltanti; uno dei problemi è che gli Enti più piccoli spesso non hanno le capacità tecniche per gestire appalti complessi.</p>	<p>riflessi sui tempi, sui costi, sul contenzioso, ecc). Il rischio è che in questa incertezza/debolezza si possano insinuare anche opacità.</p>	<p>dunque, vanno rimodulate le soglie dell'art. 62.</p>	
<p><b>Art. 119 (subappalto)</b></p>	<p>Introduzione dell'ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata).</p>	<p>Si tratta di un terreno rischioso soprattutto sul versante delle infiltrazioni mafiose. Inoltre, c'è da chiedersi se nel tessuto imprenditoriale italiano (tante PMI) è davvero utile insistere sul subappalto (che in teoria potrebbe "allargare" il mercato, purché il subappaltatore abbia capacità idonee).</p>	<p>Con la procedura di infrazione n. <a href="#">2018/2273</a> la Commissione europea ha eccepito l'incompatibilità con la normativa UE del divieto generale di subappalto a cascata. Il lavoro che si potrebbe fare, se non fosse possibile reintrodurre il divieto di subappalto a cascata, potrebbe essere quello di reintrodurre i precedenti presupposti quantitativi e di comunicazione (sulla base dell'art. 36 del</p>	<p>Bene la previsione di limiti nei documenti di gara; bene la previsione che ai lavoratori deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale (comma 12, art. 119, nuovo codice).</p>

			TFUE) previsti dal decreto 77/2021.	
<b>Eliminazione del Registro in-house</b>	Il Registro dell'in-house (ANAC) è strumento utile per vagliare in anticipo le caratteristiche dei soggetti in-house, verificandone i requisiti rispetto agli affidamenti.	-	Andrebbe reintrodotta nel Codice. <a href="#">ANAC</a> (direttamente interessata) propone l'inserimento di un comma 2-bis all'art. 23 del nuovo Codice.	-